



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, pubblicato nella GU n. 232 del 6 ottobre 2014, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di diretta collaborazione*”, che istituisce, tra l’altro, la “*Direzione generale per il clima e l’energia*” alla quale sono attribuite in particolare le funzioni di competenza del Ministero in materia di “*strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell’adattamento*”;
- VISTO** il DPCM del 04 dicembre 2014 registrato presso la Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 Reg. 749 Fog. 1 relativo al conferimento di incarico di funzioni dirigenziale di livello generale dell’Avv. Maurizio Pernice, Direttore Generale della DG per il Clima e l’Energia;
- VISTO** il D.M. n. 36 del 02 marzo 2015 registrato presso la Corte dei Conti in data 25 marzo 2015, Reg. n.1 Fog. 1192, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2015;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

- VISTA** la legge n. 241 del 1990 recante la disciplina del procedimento amministrativo;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, e in particolare la Parte III recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
- VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “*che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio*”, modificata dalle direttive 2004/101/CE, 2008/101/CE, 2009/29/CE, dal Regolamento (CE) n. 219/2009 e dalla Decisione n. 1359/2013/UE;
- VISTO**, in particolare, l’articolo 10, comma 3 della Direttiva 2003/87/CE, ai sensi del quale “*gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote*”, precisando che “*almeno il 50% dei proventi della vendita all’asta di quote (...) è utilizzato*” tra l’altro, per “*favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici*”;
- CONSIDERATO** che ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della Direttiva 2003/87/CE “*si considera che gli Stati membri abbiano osservato*” le predette disposizioni “*qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per (...) scopi e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50% dei proventi della vendita all’asta delle quote*”, tra i quali quello di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
- VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, recante “*attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*”, e in particolare l’articolo 19 che disciplina la gestione, la ripartizione e l’utilizzo dei proventi della messa all’asta delle quote di emissione, e individua le attività alle quali deve essere destinato “*il 50 per cento dei proventi delle singole aste*”;
- CONSIDERATO** che in base al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 la percentuale del 50% dei proventi delle aste deve essere utilizzata “*per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore*” del medesimo decreto legislativo;
- VISTO** altresì l’articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 2013, che prevede che i proventi delle aste possono essere utilizzati, tra l’altro, per “*favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 30 del 2013 *“il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione Europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate”*;

VISTO il Decreto Interministeriale 26 settembre 2014 n. 231 che ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'importo di € 149.249.630,19 per i proventi delle aste di competenza dell'anno 2013 in relazione alle procedure stabilite dall'art. 19 del Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30;

CONSEDERATO che per i proventi delle aste relative all'anno 2013 di spettanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ammontanti a € 149.249.630,00 si è provveduto con nota prot. 0000326/SVI del 20 gennaio 2015 ad effettuare la conservazione dei fondi sul capitolo 8411 per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota del Sig. Ministro prot. 000396\1/GAB del 24 febbraio 2015 con la quale è stata richiesta la riallocazione dei residui di Lett. F per la quota di competenza della Direzione Generale per il clima e l'energia pari a € 44.662.333,00 sul cap.8415 CDR 11;

VISTA la COM(2013)216 recante la *“Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici”*, che introduce un quadro normativo volto a consentire agli Stati europei di adottare le misure idonee a fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici;

VISTO che l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea, individua tra i suoi obiettivi prioritari la promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi;

CONSIDERATO che, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 precisa, tra l'altro, che *“il territorio italiano è fortemente esposto a fenomeni di rischio naturale e alle conseguenze socio-economiche del manifestarsi di tali rischi”*, ed in particolare che *“gran parte del territorio è esposto a fenomeni franosi, di cedimento dell'equilibrio statico e di indebolimento della coesione dei suoli”*;

CONSIDERATO altresì che l'Accordo di Partenariato mette in evidenza che *“alcuni fattori di rischio sono accresciuti da una cattiva gestione del territorio che si è tradotta, nel corso dei decenni, in scelte localizzative sub-ottimali”* e che risulti attualmente necessario adottare *“interventi di protezione e adattamento”*;

VISTA la *“Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”* approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 e pubblicata nella GU n. 153 del 4 luglio 2015 in piena coerenza con le politiche ambientali condivise in sede europea e lo scenario politico internazionale;

CONSIDERATO che tra le misure di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla *Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici* sono inclusi anche interventi strutturali, individuati sulla base di valutazioni del rischio effettuate a livello nazionale e regionale, di messa in sicurezza della popolazione esposta ai rischi, il mantenimento o il ripristino dei servizi ecosistemici compromessi;

VISTO che il Governo si è impegnato a dare piena attuazione ai contenuti della Strategia di adattamento, entro il 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che i cambiamenti climatici presentano forti impatti sul ciclo idrologico e su tutte le fenomenologie ad esso collegate, ed in particolare sul dissesto idrogeologico, con forti implicazioni in termini di rischio ambientale, sociale e socio-economico;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 "*relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione*";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" e in particolare l'articolo 10, comma 11, che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per la definizione di criteri, modalità e entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "*Sblocca Italia*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, che affida al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto legge n. 91 del 2014, che individua i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

PRESO ATTO che i criteri stabiliti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, tengono conto, tra l'altro, delle classi di priorità indicate dalle Regioni con il supporto delle loro strutture di Protezione civile, dei pareri delle Autorità di bacino, del numero di persone e beni a rischio idrogeologico e della frequenza degli eventi in relazione ai tempi di ritorno;

CONSIDERATO, in particolare, che gli eventi franosi sono sempre più frequenti, soprattutto nelle zone montane, per la maggiore vulnerabilità del suolo causata dalla mutazione del regime delle piogge e da precipitazioni sempre più intense indotte dai cambiamenti climatici e che anche piccole frane possono causare gravi rischi per la sicurezza di persone e beni, e al tempo stesso pregiudicare l'erogazione e la fruizione di servizi essenziali nei contesti socio-economici interessati dagli eventi;

VISTA l'istanza di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico proposta dalla Regione Umbria tramite compilazione delle schede istruttorie inserite nella piattaforma telematica ReNDiS-web che dovranno essere validate ai fini del trasferimento delle relative risorse;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare i suddetti proventi delle aste 2013 per interventi su frane che si sono verificate nei comuni montani della Regione Umbria selezionati e individuati tenendo anche conto dei criteri di priorità di cui al citato DPCM 28 maggio 2015;

CONSIDERATO che per garantire l'efficacia delle misure di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, la selezione degli interventi è stata effettuata sulla base dei dati inseriti nel sistema "ReNDiS", dando priorità ai progetti di completamento o cofinanziati dalle regioni, al livello di progettazione in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, alla presenza della stima di persone a rischio, all'inserimento del file progetto, alle priorità regionali "AA" e "A", e ai livelli di rischio R4 e R3;

VISTO il Protocollo di intesa "*Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche*" stipulato il 21 maggio 2015 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

SENTITA la Regione Umbria con nota prot. n. 8819/CLE del 13 novembre 2015 con la quale il Ministero ha trasmesso l'elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico selezionati secondo le procedure sopra indicate;

DECRETA

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente decreto individua e disciplina il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Umbria al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, in attuazione dell'articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 2013 ed in conformità con gli indirizzi dettati dalla "*Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici*".
2. Gli interventi di cui al comma 1 assicurano la salvaguardia della vita umana e dei beni, mediante la riduzione del rischio idraulico e favoriscono la resilienza delle comunità interessate e del relativo tessuto economico.
3. Gli interventi di cui al comma 1 non possono derogare ai vigenti atti di pianificazione regionale.

Articolo 3 (Oggetto)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 e il relativo fabbisogno finanziario, nonché l'eventuale quota di finanziamento regionale, sono individuati nell'Allegato 1 al presente decreto, sulla base

delle istanze inserite dalla Regione Umbria nella piattaforma telematica ReNDIS-web, secondo criteri di priorità che, tenendo conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, privilegiano:

- a) progetti di completamento o con autonomia funzionale, esclusi gli stralci di progetto;
- b) interventi cofinanziati dalla Regione;
- c) livello di progettazione in relazione ai tempi previsti di realizzazione degli interventi;
- d) presenza di stima di persone a rischio;
- e) livelli di rischio R4 e R3;
- f) priorità regionali "AA" e "A";
- g) presenza di file di progetto.

Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1, è impegnata a favore della Regione Umbria la somma di **euro 2.380.000,00** a valere sui proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013, sul capitolo 8415 PG1 di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - residui di stanziamento 2014.

Articolo 5 (Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Le somme assegnate per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Umbria nella qualità di Commissario di Governo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Il trasferimento è autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed avviene in soluzione unica per tutti gli interventi di cui all'Allegato 1, secondo le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. La prima quota pari al 30% del valore complessivo del finanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è trasferita se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) validazione dei dati dei singoli interventi di cui all'Allegato 1 nella piattaforma telematica ReNDIS-web, incluso il cronoprogramma di ogni intervento;
 - b) acquisizione del parere dell'autorità di bacino;
 - c) inserimento nella piattaforma ReNDiS, per ogni intervento, del provvedimento di approvazione del livello progettuale;
 - d) inserimento nella piattaforma ReNDiS del cronoprogramma di ogni intervento validato dal RUP, comprensivo della spesa da sostenere per ciascuna fase del ciclo dell'intervento;
 - e) stipula dell'accordo procedimentale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Le ulteriori tre quote, di importo pari ciascuna al 20%, e la quinta e ultima quota pari al 10% del valore complessivo del finanziamento erogato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono trasferite seguito dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 6, previa certificazione della spesa sostenuta, alle seguenti condizioni e modalità:

- a) è raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell'erogazione della seconda quota;
 - b) sono raggiunti il 100% del valore della prima quota e il 75 % del valore della seconda quota, ai fini dell'erogazione della terza quota;
 - c) sono raggiunti il 100% del valore della prime due quote e il 75 % del valore della terza quota, ai fini dell'erogazione della quarta quota;
 - d) sono raggiunti il 100% del valore della prime tre quote e il 75 % del valore della quarta quota, ai fini dell'erogazione della quinta quota.
5. Le ultime due quote verranno decurtate delle eventuali somme spese per opere accessorie non finanziabili sulla base di apposita istruttoria tecnica sul progetto da porre a base di gara corredato dal computo metrico con l'indicazione delle opere accessorie come prescritto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2015; l'ultima quota del 10% sarà inoltre decurtata delle eventuali economie finali.
 6. Non si darà corso al trasferimento delle risorse in mancanza dell'inserimento ovvero dell'aggiornamento dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi e dei relativi quadri economici nei sistemi di monitoraggio di cui all'art. 6 del presente decreto.
 7. La Regione procede pro quota all'erogazione dell'eventuale cofinanziamento a valere sulle proprie risorse con i medesimi tempi, modalità e condizioni di cui ai commi 3 e 4.
 8. Restano a carico della Regione gli incrementi del costo degli interventi, ivi compresi quelli dovuti all'aggiornamento dei prezzi, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo.

Articolo 6 **(Monitoraggio degli interventi)**

1. La tempestività dell'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente decreto è assicurata dal monitoraggio degli interventi, come disciplinato dal presente articolo e specificato dalle disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo stato di realizzazione degli interventi e di utilizzo dei finanziamenti sono monitorati attraverso la piattaforma telematica ReNDiS.
3. Il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo, è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati inerenti gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione di interventi, il loro stato di attuazione e il loro monitoraggio, nonché dell'aggiornamento tempestivo di tali dati.
4. Le informazioni che devono obbligatoriamente essere inserite nella piattaforma telematica ReNDiS, con periodicità almeno trimestrale degli aggiornamenti, sono specificati mediante l'accordo di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Il mancato inserimento ovvero aggiornamento dei dati di monitoraggio attraverso i sistemi informativi di cui al precedente comma 2 comporta la sospensione del trasferimento delle risorse assegnate.

Articolo 7
(Procedure di revoca dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi sono revocati con provvedimento motivato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi imputabile al beneficiario.
2. La revoca può altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono riassegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per realizzare interventi che conseguono le medesime finalità di cui all'articolo 2.
4. L'utilizzo delle minori spese risultanti dai quadri economici di progetto, nonché quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione degli interventi è disciplinato con l'accordo procedimentale di cui all'articolo 9.

Articolo 8
(Responsabile dell'attuazione degli interventi)

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi è il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo.

Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con successivo accordo procedimentale stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria sono disciplinati:
 - a. l'istituzione, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo sull'attuazione degli interventi;
 - b. le modalità e condizioni di utilizzo di eventuali risorse riprogrammabili;
 - c. le modalità di controllo degli atti connessi alle procedure di gara, anche mediante l'intervento o la collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - d. le modalità di controllo e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, e sullo stato di avanzamento degli interventi medesimi, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 del presente decreto;
 - e. le modalità di verifica degli interventi che siano stati realizzati a valere sulle risorse di cui all'articolo 4;
 - f. gli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione spettanti alla Regione Umbria.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 897 ex articolo 5, comma 1, D.lgs. n. 12/2011
Capitolo 845 P.G. ca; Reg. 51 n. 3463
Roma, 24/12/2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Androni)

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice

**Interventi adattamento impatti climatici
Regione Umbria**

Allegato 1

N.INTERV. 2 TOTALE € 2.980.000,00 € 2.380.000,00 € 600.000,00

regione	cod_istr	cod_cup	titolo	provincia	com_primario	localita	imp_tot	imp_rich	imp_reg
Umbria	101R097/G1	163G14000620002	Ricchio dissesto abitazioni del centro storico di Parrano	Terni	PARRANO	Parrano	€ 2.080.000,00	€ 1.480.000,00	€ 600.000,00
Umbria	101R037/G1	196J14000600001	Completamento consolidamento centro abitato di Monterubieglio	Terni	CASTEL VISCARDI	Monterubieglio	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ -

AS